

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che con regolamento di delegificazione, ai sensi dell'art.17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, siano emanate norme di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni ed alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa. Ciò al fine di contenere la spesa nei limiti degli stanziamenti complessivi di bilancio, di semplificare la documentazione e le fasi del procedimento di erogazione, di assicurare la prova dell'effettiva distribuzione e vendita delle testate e di valorizzare l'occupazione professionale.

Con il presente schema di Regolamento si dà attuazione alle disposizioni sopra richiamate. Il Regolamento stesso è suddiviso in quattro Capi: il primo è diretto alla semplificazione ed al riordino dei contributi diretti alla stampa, di cui all'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 250; il secondo è diretto alla semplificazione ed al riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive; il terzo è diretto alla semplificazione ed al riordino in materia di credito agevolato alle imprese editoriali; il quarto contiene disposizioni finali e abrogazioni di norme, sempre ai fini di una semplificazione dei diversi tipi di procedimenti.

Per quanto riguarda il **Capo I**, all' **articolo 1** viene prescritta, per le imprese richiedenti i contributi, la presentazione delle domande per via telematica, sottoscritte dal legale rappresentante e con firma digitale, secondo le modalità pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Solo per ragioni di impossibilità di presentazione della domanda per via telematica, questa potrà essere presentata mediante raccomandata postale. Le domande devono essere presentate dal 1 al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi e quelle presentate al di fuori di tale periodo sono irricevibili.



L' **articolo 2**, al comma 1, contiene disposizioni in merito ai requisiti per l'accesso ai contributi, conferendo maggiore razionalità e trasparenza al procedimento di erogazione dei contributi e determinando risparmi di spesa.

La norma sostituisce, come requisito per l'accesso, il rapporto tra tiratura e diffusione con il rapporto tra distribuzione e vendita. Ciò al fine di fare in modo che i giornali destinatari dei contributi siano effettivamente distribuiti presso i punti di vendita ovvero diffusi per abbonamento a titolo oneroso. Si introducono quindi nuovi parametri, sostituendo come base per il calcolo del contributo variabile la distribuzione alla tiratura, allo scopo di scoraggiare la stampa eccessiva di copie, finalizzata esclusivamente all'acquisizione di maggiori importi di contributo variabile; si definiscono inoltre la distribuzione e la vendita rilevanti, con esclusione delle vendite in blocco, e si fissa una nuova definizione di testata nazionale. Significativa è in particolare l'esclusione delle vendite in blocco che si sono rivelate a volte finalizzate ad aumentare la diffusione apparente. La norma ne definisce anche il concetto da intendersi come vendita di una pluralità di copie ad un soggetto ad un prezzo inferiore a quello indicato nella pubblicazione, effettuata direttamente dalle imprese editrici, non in abbonamento ed al di fuori della filiera distributiva.

Il comma 2 prevede il requisito della prevalenza dei giornalisti nelle cooperative editrici e che la maggioranza dei soci di tali cooperative sia dipendente dalla cooperativa stessa, ponendo quindi un criterio più rigoroso che mira a scoraggiare le cooperative di comodo e soprattutto a favorire l'occupazione. Fino ad ora, infatti, la normativa in vigore richiedeva semplicemente che le cooperative fossero composte da giornalisti, poligrafici e grafici editoriali senza specificarne la proporzione tra le stesse categorie e soprattutto non imponeva che i soci fossero dipendenti delle cooperative.

Il comma 3 mira a rimuovere una evidente anomalia: la categoria residuale delle imprese editrici di giornali di partito che si costituirono in cooperative speciali entro il 30 novembre 2001, non possedendo i nuovi e più rigorosi requisiti di rappresentanza parlamentare allora introdotti. Si prevede ora che, per poter continuare a richiedere i contributi, confluiscano nella categoria delle cooperative giornalistiche vere e proprie.

L' **articolo 3** contiene disposizioni relative alle modalità di calcolo dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.



Nei commi 1 e 2 è prevista una significativa semplificazione e razionalizzazione del meccanismo di calcolo. Fino ad ora il meccanismo del calcolo dei contributi, determinato da una stratificazione di norme nel tempo, prevedeva un primo aumento pari al 50 per cento e successivamente un secondo aumento, ugualmente pari al 50 per cento, della somma dei contributi fisso e variabile inizialmente calcolati. La nuova disciplina invece prevede più semplicemente un'unica percentuale dei costi ammissibili per il calcolo del contributo fisso, eliminando così ogni forma di raddoppio. Inoltre, per quanto riguarda il contributo variabile, erano previsti scaglioni di tiratura a cui era rapportato il contributo. Con il presente regolamento tale contributo è basato invece linearmente sul numero di copie effettivamente distribuite nei punti vendita o vendite in abbonamento. Ulteriori novità sono costituite dalla rimozione del limite minimo di 10.000 copie di tiratura media e dall'introduzione di un limite massimo di 50 milioni di copie annue distribuite. Dalla norma derivano risparmi di spesa distribuiti fra gli aventi diritto.

Il comma 3 costituisce una notevole semplificazione della normativa oggi in vigore riguardante i contributi ai giornali organi di movimenti politici, che è attualmente stratificata in varie leggi e individua più destinatari attraverso l'indicazione di una pluralità di requisiti diversi. Con tale norma si rendono omogenei, con notevole semplificazione, destinatari, procedure e contributi.

Il comma 4 disciplina i contributi per le agenzie di stampa e per quelle di informazione radiofonica, non introducendo sostanziali variazioni rispetto all'attuale normativa.

Il comma 5, disincentivando l'acquisto "chiavi in mano" di pagine o intere parti dei giornali, punta ad un duplice scopo: da un lato rendere scarsamente rilevanti, ai fini del contributo, costi difficilmente accertabili relativi a prestazioni esterne all'impresa, dall'altro valorizzare l'attività editoriale originale svolta all'interno dell'impresa stessa, favorendo così l'occupazione ed il pluralismo dell'informazione. Dalla norma derivano anche risparmi di spesa.

Il comma 6 contiene una definizione dei costi ammissibili sui quali viene calcolato il contributo fisso, identificandoli con i costi direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale svolta per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi.



L' **articolo 4** detta disposizioni innovative volte a favorire lo sviluppo dell'occupazione ed in particolare l'assunzione di giornalisti e poligrafici da parte delle imprese editrici, mediante l'introduzione di un vincolo rigoroso alla percezione dei contributi. Fermi restando i vari meccanismi di calcolo dei medesimi, si subordina la misura effettiva della loro erogazione all'esistenza, presso l'impresa, di giornalisti e poligrafici dipendenti. Dalla norma derivano risparmi di spesa.

Con l' **articolo 5** vengono puntualizzate, con riferimento alla stringente normativa vigente in materia, le situazioni di collegamento e controllo tra imprese editrici, ostative all'erogazione dei contributi, nonché le modalità di accertamento delle stesse, mediante l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, e successive verifiche da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

L' **articolo 6** richiama la convenzione, peraltro già in atto tra il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Guardia di Finanza, per l'effettuazione di controlli sulle imprese richiedenti i contributi e sulla documentazione presentata.

Per quel che concerne il **Capo II**, "Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive" gli obiettivi dell'intervento normativo consistono nell'uniformare i requisiti previsti per l'accesso ai contributi per le emittenti radiofoniche e televisive, operando una notevole semplificazione amministrativa ed un alleggerimento della documentazione da presentare da parte delle imprese. Si è pertanto inteso privilegiare la presentazione delle domande e della relativa documentazione per via informatica.

Ulteriore obiettivo di semplificazione e trasparenza amministrativa viene perseguito con la revisione della composizione delle Commissioni Consultive che esprimono il parere per il riconoscimento del diritto alle agevolazioni alle imprese radiofoniche e televisive, nelle quali non è più prevista la partecipazione di rappresentanti del Governo oltre al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli obiettivi che si intendono perseguire con gli articoli 8,9 e 11 relativi alle Agenzie di informazione radiotelevisive, ai relativi canoni di abbonamento ammessi a rimborso e alle imprese radiofoniche organi di partiti politici, riguardano la trasparenza della consistenza redazionale delle Agenzie di informazione e delle imprese radiotelevisive, al fine di privilegiare una maggiore professionalità e di



ottenere maggiore occupazione e una migliore qualità dei servizi a fronte dei quali sono concesse le provvidenze.

L' **articolo 7**, comma 1, definisce il requisito minimo della diffusione delle trasmissioni per le emittenti radiofoniche e televisive, uniformandolo ai criteri previsti per la stampa quotidiana.

I **commi 2, 3 e 4** consentono alle imprese radiofoniche e televisive uno snellimento del procedimento di concessione dei contributi. Viene prevista la presentazione delle domande per via informatica, sottoscritta con firma digitale. Nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno indicate le modalità per l'inoltro di tali domande. Quanto alla documentazione è prevista una semplificazione, provvedendo altresì ad uniformare la documentazione attualmente prevista per le emittenti radiofoniche con quella delle imprese televisive.

Il **comma 6** fissa il termine per la presentazione di tutta la documentazione in un anno dal termine ultimo di presentazione della domanda di contributi.

Il **comma 7**, in analogia a quanto previsto per le emittenti televisive dall'articolo 1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 1996, n. 680, prevede che, a decorrere dalle domande di contributo presentate nell'anno 2010, il preavviso di domanda inoltrato dalle imprese di radiodiffusione sonora sia valido anche per le istanze relative agli anni successivi.

Il **comma 8** prevede che le imprese di radiodiffusione sonora che richiedono il rimborso delle spese per l'abbonamento ai servizi forniti da agenzie di stampa o informazione sono tenute ad inviare le fatture quietanzate dalle agenzie stesse entro il termine di un anno dal termine ultimo di presentazione della domanda di contributi.

Il **comma 9**, semplifica la composizione delle Commissioni Consultive che esprimono il parere per il riconoscimento del diritto alle agevolazioni alle imprese radiofoniche e televisive, nelle quali è prevista la partecipazione, quale rappresentante del Governo, del solo Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l'Editoria.

L' **articolo 8**, ai commi 1 e 2, disciplina la consistenza redazionale delle agenzie di informazione nazionali, regionali e locali alle quali possono rivolgersi le imprese radiofoniche e televisive, per ottenere il rimborso delle spese di abbonamento. Si tratta di requisiti volti a definire l'adeguatezza delle strutture redazionali delle agenzie



stesse. Le disposizioni costituiscono, inoltre, un efficace strumento di controllo e di miglioramento qualitativo della spesa, contribuendo a dotare il sistema radiotelevisivo di strutture di maggiore professionalità.

Le disposizioni del comma 3 consentono di evitare la fruizione impropria dei contributi attraverso rapporti di collegamento o controllo tra soggetti che svolgono al contempo attività radiotelevisiva e di agenzia.

Il comma 4 prevede che le agenzie di stampa e informazione forniscano maggiori delucidazioni sui servizi resi alle imprese radiotelevisive, al fine di garantire una maggior trasparenza.

L' **articolo 9**, ai commi 1, 2 e 3, stabilisce l'importo massimo del rimborso delle spese sostenute per l'abbonamento alle agenzie di stampa e di informazione, relativamente alle imprese radiofoniche nazionali (comma 1), alle imprese radiofoniche e televisive regionali (comma 2) e alle imprese radiofoniche locali (comma 3), collegandolo ad un numero minimo di giornalisti assunti a tempo pieno dalle imprese. Il combinato disposto delle disposizioni anzidette risulta in grado di generare un incremento occupazionale.

Analogamente, il comma 4 prevede che le emittenti organo di partito abbiano almeno quattro giornalisti a tempo pieno alle proprie dipendenze.

L' **articolo 10** dispone che il Dipartimento possa effettuare verifiche e controlli, in relazione all'attività delle imprese ed alla documentazione presentata, anche ricorrendo alla collaborazione della Guardia di Finanza.

L' **articolo 11** prevede, oltre a disposizioni di semplificazione, una riduzione dei contributi da erogare. Il primo comma, conformandosi ai principi e criteri direttivi disposti dall'articolo 44, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, prevede che le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 230 mantengano il diritto all'intero contributo, anche in presenza del riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

Il comma 2 stabilisce che le imprese radiofoniche che al 31 dicembre 2005 abbiano maturato il contributo quali organi di partito possono continuare a percepire il contributo di cui all'articolo 4, della legge 250/1990, ma non l'aumento previsto



dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n.278, conseguendo in tal modo un notevole risparmio.

Il comma 3, indirizzandosi alle emittenti radiotelevisive che trasmettono programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, dispone che il contributo alle stesse, sia allineato all'identico possibile riparto fra tutte le altre imprese radiofoniche e televisive secondo le risorse disponibili.

Il comma 4 tende ad un contenimento della spesa, ponendo un tetto massimo al contributo fruibile da ciascuna impresa .

Con il **Capo III** sono individuati nuovi e più snelli iter procedurali volti alla liquidazione delle Agevolazioni di credito alle imprese che operano nel settore editoriale, già previsti dalla Legge 7 marzo 2001, n.62.

In particolare, con l'**articolo 12** è disciplinata la concessione delle agevolazioni di credito, materia già trattata negli articoli 6 e 7 della legge n. 62 del 2001. Oltre al dovuto aggiornamento in euro del limite dell'importo del contributo ammesso, si è previsto uno snellimento delle attuali procedure mediante l'inserimento, nell'Avviso per la presentazione delle domande, della documentazione da produrre a corredo della domanda stessa. Sono previste, inoltre, la riduzione da due ad un anno del termine entro il quale il progetto per il quale è richiesto il contributo deve essere completato e l'unificazione delle procedure valutativa ed automatica. Detta unificazione si inquadra in un'ottica di semplificazione e di maggiore certezza e garanzia in ordine all'erogazione del contributo statale. Infine la previsione di cui al comma 2 consente - ai sensi dell'articolo 21, comma 7, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri" - sia l'impegno automatico delle somme indicate nell'Avviso, sia il recupero delle somme disimpegnate, con contestuale riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

Con l'**articolo 13** si disciplinano le procedure già previste dagli articoli 3, 4, 5 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2002, in materia di documentazione che le imprese devono produrre. In primo luogo, in ossequio al disposto dell'articolo 44 del decreto- legge n. 112 del 2008, è prevista l'emanazione dell'Avviso compatibilmente alle disponibilità di bilancio per l'annualità di



riferimento, costituendo l'emanazione dell'Avviso stesso impegno delle somme stanziare. Nell'ambito del perseguimento della semplificazione delle procedure, si innovano le modalità di acquisizione della documentazione prodotta direttamente dalle imprese istanti. Il mancato rispetto del termine, previsto al comma 4, per l'invio della documentazione comporta, peraltro, la non procedibilità nella valutazione delle domande.

L' **articolo 14** interviene sulla materia disciplinata dall'articolo 5 della legge n. 62 del 2002, in tema di spesa per la realizzazione del progetto ammessa a contributo, prevedendo la riduzione della stessa dall'attuale 90 per cento al 50 per cento e contestualmente riducendo la parametrizzazione delle spese destinate alle scorte dal 40 per cento al 20 per cento degli investimenti fissi ammessi a contributo. La disposizione garantisce pertanto un intervento pubblico in misura proporzionalmente identica per ciascun soggetto richiedente. La liquidazione del contributo avverrà solo dopo la realizzazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni e sarà effettuata in un'unica soluzione direttamente al soggetto richiedente, attualizzando l'importo del contributo al tasso di riferimento vigente alla data del provvedimento di liquidazione. Tale modifica consente di effettuare l'erogazione del contributo al soggetto richiedente senza il ricorso all'intermediazione del soggetto finanziatore.

L' **articolo 15** modifica la composizione ed il funzionamento del Comitato, già disciplinato dall'articolo 7, comma 4, della legge n. 62 del 2001 e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2002, prevedendo una drastica riduzione dei membri con un conseguente mutamento della sua natura, pur nel mantenimento dei suoi compiti deliberanti, in organismo squisitamente tecnico, snellendo in tal modo anche la fase di esame delle domande. E' escluso qualsiasi onere per il funzionamento del Comitato.

L' **articolo 16**, introducendo la facoltà di presentare la domanda per via telematica, risponde all'indirizzo contenuto nell'articolo 44 del citato decreto-legge che prevede alla lettera b) il ricorso a procedure informatizzate. E' fatta comunque salva la facoltà di presentare la domanda per via ordinaria, motivando l'impossibilità di produrla per via telematica.





L' **articolo 17**, richiamando la convenzione già in atto con la Guardia di Finanza, prevede eventuali controlli sull'attività dei soggetti ammessi alle agevolazioni di credito e sulla documentazione presentata.

L' **articolo 18** introduce disposizioni transitorie in ordine al mantenimento delle procedure di cui alle leggi n. 416 del 1981 e n. 62 del 2001, fino al completo esaurimento delle relative agevolazioni concesse. A tal fine, al Comitato di cui all'art. 15 sono attribuite le competenze sui procedimenti ancora in atto posti in essere ai sensi di dette normative.

Per quanto riguarda il **Capo IV**, l'**articolo 19** prevede che il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria chieda ai competenti Enti previdenziali una certificazione relativa alla situazione contributiva delle imprese che hanno richiesto i contributi, essendo la regolarità contributiva condizione per l'ammissione ai contributi stessi. Il comma 2 prevede che le imprese che hanno percepito i contributi in pendenza di un ricorso giurisdizionale in materia di adempimenti previdenziali, in caso di soccombenza, siano tenute alla restituzione dei contributi percepiti.

L'articolo 20 prevede le disposizioni abrogate coerentemente con quanto disposto nei precedenti Capi I, II e III.

In particolare va evidenziato che l'abrogazione parziale contenuta nel comma 1 lett. a) punto 15) si rende necessaria al fine di garantire il mantenimento del diritto all'intero contributo esclusivamente per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di interesse generale, come previsto dallo stesso articolo 44, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

L'articolo 21 prevede norme finali relative al contenimento delle erogazioni dei contributi e delle provvidenze nel limite degli stanziamenti disponibili, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nonché all'entrata in vigore del regolamento, secondo quanto disposto dall'articolo 56, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n.99.



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

### SEZIONE PRIMA:

#### a) Il contesto e gli obiettivi

La disciplina delle imprese editrici e delle provvidenze per l'editoria è contenuta principalmente nelle seguenti leggi:

- legge 5 agosto 1981, n.416
- legge 25 febbraio 1987, n.67
- legge 7 agosto 1990, n.250
- legge 7 marzo 2001, n.62

#### b) illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

La principale criticità che si rileva nella vigente situazione normativa è costituita dalla notevole quantità di norme modificative e integrative di quelle fondamentali sopraccitate, succedutesi continuamente nel tempo, che rende oltremodo necessario un processo di accorpamento, riorganizzazione e semplificazione.

Tale criticità è stata di continuo rilevata dalle Associazioni di categoria di settore, dai destinatari delle norme, nonché dagli uffici preposti alla loro applicazione.

#### c) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema che si è teso avviare a soluzione con il presente regolamento è quello sopraindicato, attraverso l'adozione di misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria, sia per quanto riguarda i contributi diretti, sia per quanto riguarda i contributi a favore delle imprese radiofoniche e televisive, sia per quanto riguarda le agevolazioni di credito, nonché le agevolazioni per la spedizione in abbonamento postale di prodotti editoriali.

La problematica non presenta riflessi internazionali ed europei in quanto i destinatari delle provvidenze sono soltanto giornali e prodotti editoriali in lingua italiana o di minoranze



linguistiche riconosciute presenti in Italia.

**d) la descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento**

Gli obiettivi sono costituiti come indicato dall'articolo 44 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133:

1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; e tenuto conto delle somme complessivamente stanziare nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonché l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;

b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento.

il principale indicatore che permetterà in seguito di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi che si intendono realizzare è costituito dalla riduzione dei tempi dei relativi procedimenti amministrativi .

**e) Indicazione delle categorie di soggetti destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio**

le imprese editrici di quotidiani e periodici, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva e le altre categorie di imprese (es. distributori, edicolanti, stampatori e librai) partecipi del ciclo di produzione e distribuzione del prodotto editoriale.



## **SEZIONE SECONDA**

### **Le procedure di consultazione.**

Sono state consultate tutte le associazioni di categoria del settore le quali hanno successivamente inviato note ed osservazioni e sono state attentamente valutate ed in parte utilizzate per la predisposizione della normativa regolamentare.

## **SEZIONE TERZA**

### **Valutazione di opzione di non intervento.**

La scelta di non intervento non è ipotizzabile in quanto l'emanazione del presente regolamento avviene in forza di norma di legge (articolo 44 Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).

## **SEZIONE QUARTA**

### **Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.**

Le associazioni di categoria consultate hanno, in genere, espresso pareri positivi sulle opzioni proposte.

Fra le ipotesi formulate dalle stesse associazioni sono state prese in considerazione quelle compatibili con le finalità attribuite dalla Legge alla emananda normativa.

## **SEZIONE QUINTA**

### **Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.**

a) il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti;

Sono state effettuate proiezioni sugli effetti della normativa proposta sia per quanto riguarda la quantificazione dei contributi, sia per quanto riguarda i tempi dei procedimenti, sia per quanto riguarda le somme complessivamente erogabili.

b) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti;

Per i destinatari diretti si determinerà il vantaggio di minori oneri procedurali e di una



riduzione dei tempi di erogazione dei contributi. Non si rilevano incidenze sull'organizzazione e sull'attività di pubbliche amministrazioni.

c) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari;

La normativa non pone a carico dei destinatari obblighi informativi al di fuori di quelli direttamente connessi all'erogazione dei contributi e già esistenti, che peraltro, in virtù della semplificazione dei procedimenti diventano meno gravosi per le imprese.

d) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate;

Vedasi quanto detto per la quarta sezione.

e) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

La norma di legge prevede quale limite massimo di spesa gli stanziamenti complessivi che ne costituiscono il tetto. Pertanto l'opzione regolamentare è comunque operativa nel limite indicato.

## **SEZIONE SESTA**

**L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.**

Il regolamento rimodulando, semplificando e razionalizzando la normativa vigente non altera in maniera significativa l'attuale funzionamento concorrenziale del mercato dei prodotti editoriali.

L'intervento regolatorio non manifesta particolare rilevanza sul sistema delle imprese per quanto concerne la competitività internazionale in quanto la stampa risulta un tipico mercato interno.

L'impatto sulla concorrenza è temperato dalla tutela del pluralismo dei mezzi informativi. Gli interventi sono proposti per categorie di soggetti, salvaguardandone la parità di trattamento.

## **SEZIONE SETTIMA**

**Le modalità attuative dell'intervento regolatorio.**



- a) Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento è il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce l'implementazione della normativa.
- b) Non sono previste specifiche azioni di pubblicità e di informazione dell'intervento. Il dipartimento per l'informazione e l'editoria curerà l'immissione nel sito internet dei formulari che i beneficiari potranno utilizzare.
- c) Gli strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio sono affidati all'attività istruttoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nonché alle ordinarie procedure previste per la contabilità di Stato.

Per quanto riguarda il monitoraggio il Dipartimento per l'informazione e l'editoria pubblica annualmente sul sito internet gli effetti degli interventi di sostegno.

- d) Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione o l'adeguamento periodico della regolamentazione.



## RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

Amministrazione Proponente : Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Titolo: Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione di contributi all'editoria.

Referente: Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

### **PARTE I ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'intervento normativo dà attuazione all'articolo 44 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha previsto che con regolamento di delegificazione, ai sensi dell'art.17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, siano emanate norme di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni ed alla Legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, al fine di contenere la spesa nei limiti degli stanziamenti complessivi di bilancio, mirando, peraltro, ad una semplificazione della documentazione, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e vendita delle testate e valorizzando l'occupazione professionale, mirando altresì ad una semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione.

L'intervento è pertanto coerente con il Programma di Governo.

#### 2) Analisi del quadro normativo nazionale

La disciplina delle imprese editrici e delle provvidenze per l'editoria è contenuta principalmente nelle seguenti leggi:

- legge 5 agosto 1981, n.416
- legge 25 febbraio 1987, n.67
- legge 7 agosto 1990, n.250
- legge 7 marzo 2001, n.62

#### 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti:

L' Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti è dettagliatamente illustrata, per ogni singolo articolo, nella Relazione Illustrativa.



#### 4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento è perfettamente compatibile con il principio della libertà di manifestazione del pensiero previsto dall'articolo 21 della Carta Costituzionale e con gli altri principi costituzionali dalla stessa indicati.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni Ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento non presenta profili suscettibili di determinare riflessi sull'assetto normativo delle regioni e degli enti locali, trattandosi di tematiche strettamente connesse ai principi tutelati dall'articolo 21 della Costituzione che sancisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione, rappresentando, perciò, uno dei diritti civili e sociali la cui tutela rientra nella competenza esclusiva dello Stato.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento in esame non presenta aspetti di rilegificazione e utilizza pienamente le possibilità di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Ad oggi non risultano progetti di legge vertenti sulla stessa materia che siano calendarizzati in Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto.

Il provvedimento recepisce le prevalenti linee giurisprudenziali per quanto riguarda le situazioni di collegamento e controllo.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo, o analogo, oggetto.





## PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

### 10) Analisi delle compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La legge n.416 del 1981 è stata notificata e, successivamente, autorizzata dalla Commissione Europea. Le normative di cui alla legge n.62 del 2001 in materia di agevolazioni all'editoria sono state regolarmente notificate alla Commissione Europea, che ha ritenuto l'insussistenza di infrazioni.

Le modifiche introdotte dal provvedimento in esame, hanno comunque natura tecnica e non intaccano il quadro normativo vigente.

### 11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono attualmente procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea.

### 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Non risultano obblighi internazionali nella materia oggetto di trattazione.

### 13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee né precedenti giurisprudenziali della stessa sul medesimo o analogo oggetto.

### 14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo né precedenti giurisprudenziali della stessa sul medesimo o analogo oggetto.



15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Norme di sostegno all'Editoria e ai prodotti editoriali si rinvengono nella legislazione di quasi tutti gli Stati dell'Unione Europea.

### **PARTE III ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONE DEL TESTO**

1) Indicazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità della coerenza con quelle già in uso.

Non si ravvisano nel testo definizioni normative diverse da quelle normalmente previste.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi risultano corretti anche riguardo alla loro individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è utilizzata la tecnica della novella legislativa in quanto si tratta di regolamento di delegificazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Sono state indicate espressamente le abrogazioni previste dall'atto normativo.

5) Individuazione delle disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non esistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.



7) Indicazione degli eventuali atti successivi e attuativi verifica della congruenza dei termini previsti e della loro adozione.

Non sono previsti successivi atti normativi di carattere attuativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati i dati in possesso del Dipartimento dell'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



## RELAZIONE TECNICA

Si illustrano di seguito gli effetti finanziari delle disposizioni contenute nello schema di regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Misure di semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria". In particolare:

**l'art. 2** sostituisce, per il calcolo del contributo variabile, il numero delle copie effettivamente distribuite per la vendita rispetto all'attuale calcolo basato sul numero delle copie stampate (tiratura). Inoltre sono escluse dal totale delle copie distribuite, sulle quali è calcolato il contributo variabile, quelle vendute in blocco. Questa norma consente un risparmio complessivo di circa €.2.400.000,00, di cui €.1.850.000,00 per i quotidiani ed € . 550.000,00 per i periodici.

Tale risparmio è calcolato sulla base di una stima del numero delle copie vendute in blocco dagli editori nell'ultimo anno di riferimento dei contributi erogati, moltiplicato per il nuovo contributo variabile definito, dallo schema di regolamento, in 0,09 euro per i quotidiani e 0,20 euro per i periodici. La sostituzione, come base per il calcolo del contributo variabile, della distribuzione alla tiratura, ha lo scopo di scoraggiare la stampa eccessiva di copie, finalizzata all'acquisizione di maggiori importi di contributo variabile.

**L'art. 3, al comma 1**, stabilisce che il contributo è calcolato sulla base di un importo fisso annuo pari al 50 % dei costi ammissibili risultanti dal bilancio per i giornali quotidiani editi da cooperative o da imprese editrici di quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali ovvero da imprese editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero. In tal modo viene conseguita una diminuzione dal 60% al 50% della percentuale attualmente prevista per effetto del combinato disposto dell'articolo 3, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n.250,

che ha definito la predetta percentuale nel 30% dei costi, nonchè dell'articolo 3, comma 11, legge 7 agosto 1990, n.250 e dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n.278, che hanno raddoppiato il contributo fisso sui costi portandolo, pertanto, dal 30% al 60%.

Ambedue questi ultimi articoli sono abrogati ( vedi articolo 20, nn.12 e 15 dello stesso schema di regolamento).

L'art. 3, stabilisce altresì un tetto al contributo erogabile, fino a 2 milioni di euro per i quotidiani e fino a 300.000 euro per i periodici.

Le nuove modalità di calcolo del contributo variabile vengono riferite non più alle copie tirate, ma - come già detto sopra - alle copie distribuite, ovviamente inferiori.

**L'art. 3, comma 3**, riguardante i contributi ai giornali organi di movimenti politici, realizza una notevole semplificazione della normativa attuale riformulando in un unico comma le disposizioni stratificate in varie leggi. Ad esempio, in luogo di due aumenti, del contributo fisso e variabile, del 50% ciascuno attualmente previsti dagli articoli 3, comma 11, della legge 7 agosto 1990, n.250 e dell'articolo 2, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n.278, si istituisce un solo aumento del 100% .

Sulla base dei dati relativi alla più recente annualità liquidata, il 2007, si è provveduto a calcolare gli effetti finanziari delle misure previste dall'articolo 3 (allegato 1). Da tale analisi emerge una riduzione di spesa pari a circa €. 9.600.000,00 annui.

**L'art.3, comma 5**, prevede che i costi sostenuti per l'acquisto di servizi editoriali, consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale, siano considerati, ai fini del calcolo del contributo fisso, nella misura massima del 10 per cento di tutti gli altri costi ammissibili. Tale previsione comporta un risparmio di spesa, attualmente di difficile quantificazione, in quanto viene ristretta la base dei costi ammissibili a contributo.



L'art. 4 mira a sostenere e ad incrementare l'occupazione presso le imprese editoriali stabilendo un numero minimo di dipendenti giornalisti o poligrafici quale requisito per accedere all'intero contributo. Per le sole imprese che non si dovessero adeguare si determinerebbero risparmi di spesa in misura pari al 20 per cento del contributo per le stesse calcolato.

L'art. 9 introduce tetti di spesa per le imprese radiofoniche nazionali (da 100.000 a 200.000 euro l'anno), per le imprese radiofoniche e televisive locali ( da 25.000 a 55.000 euro l'anno) e per le imprese comunitarie locali (15.000 euro l'anno). Attualmente, a legislazione vigente, non sono previsti tetti e le spese, negli ultimi anni, sono notevolmente lievitate. L'introduzione dei tetti di spesa consente un controllo dei flussi della spesa a carico del bilancio dello Stato. Inoltre, viene introdotta una nuova condizione per l'accesso ai contributi costituita dalla previsione di un numero minimo di giornalisti iscritti all'INPGI con contratto di lavoro a tempo pieno. In tal senso la disposizione assume anche la valenza di favorire l'occupazione, come richiesto dall'articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'art. 11 prevede che le imprese radiofoniche e televisive organi di partito e le imprese radiotelevisive che trasmettono in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni ad autonomia speciale, che al 31 dicembre 2005 abbiano maturato il contributo, continuano a percepirlo, ma senza ottenere il raddoppio del contributo stesso oggi previsto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278. La norma determina pertanto una riduzione di spesa di circa €. 2.300.000.

Quanto alle misure contenute nel Capo III, sono individuati nuovi e più snelli iter procedurali per la liquidazione delle agevolazioni di credito alle imprese che operano nel settore editoriale, già previste dalla legge 7 marzo 2001, n.62. Sotto il profilo finanziario va evidenziato che l'emanazione degli Avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione potrà avvenire soltanto in caso di sussistenza di risorse finanziarie da destinare allo scopo.



L'articolo 21, comma 1, prevede, in attuazione dell'articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, che le erogazioni dei contributi e delle provvidenze sono contenute nel limite dello stanziamento disponibile nel pertinente capitolo procedendo, ove necessario, a riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto.

**3 - NOV 2008**

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468  
provvedimento privo di effetti finanziari

*M* IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

*Conto*



**ALLEGATO 1**

**PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI CONTRIBUTI EROGATI PER L'ANNO 2007 SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI E DI QUELLI CHE SPETTEREBBERO SULLA BASE DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO**

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b>	<b>EROGATO 2007</b>	<b>CALCOLATO IN BASE AL REGOLAMENTO</b>	<b>DIFFERENZA</b>
CO. 2 art.3 L.250/90	€ 50.919.023,20	€ 47.293.002,84	-€ 3.626.020,36
CO. 2BIS art.3 L.250/90	€ 48.576.952,44	€ 44.886.883,44	-€ 3.690.069,00
CO. 2TER art.3 L.250/90 (ESTERI)	€ 8.736.552,24	€ 9.095.061,93	€ 358.509,69
CO. 2TER art.3 L.250/90 (LINGUA)	€ 4.323.291,51	€ 4.430.606,06	€ 107.314,55
CO. 2QUATER art.3 L.250/90	€ 10.131.283,67	€ 8.066.134,58	-€ 2.065.149,09
ART. 153 L.388/2000 (QUOTIDIANI)	€ 15.891.404,99	€ 15.295.257,39	-€ 596.147,60
ART. 153 L.388/2000 (PERIODICI)	€ 1.580.139,79	€ 1.513.308,31	-€ 66.831,48
<b>TOTALE</b>	<b>€ 140.158.647,84</b>	<b>€ 130.580.254,55</b>	<b>-€ 9.578.393,29</b>

I calcoli relativi al contributo variabile sono stati effettuati riducendo la tiratura di una percentuale pari all'88% ricavata dall'esame di un campione di imprese rappresentativo delle varie tipologie dei soggetti beneficiari per le quali è stato possibile conoscere i dati relativi alla distribuzione ( dati non esplicitamente richiesti dalla vigente normativa e quindi non dichiarati da buona parte delle imprese )

Tale prospetto non include i contributi relativi all' art.3 comma 3 e comma 10 della L.250/90 poiché le relative modalità di calcolo non sono variate dal Regolamento. Per il citato comma 10 è previsto solo un arrotondamento dei tetti di contributo ( da 5 miliardi di lire a 2,5 milioni di euro) che determina un lieve risparmio.